

## **Imposta comunale sugli immobili - ICI**

### **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI I.C.I. PER L'ANNO 2008**

vedi regolamento

#### **NOTE STORICHE**

Dal 1993 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili - Decreto legislativo del 30.12.1992, n.504.

L'art.59 del D.Lgs. 446/97, ha concesso ai Comuni la potestà regolamentare in materia di I.C.I.

La presente nota informativa riassume le principali disposizioni normative e regolamentari.

#### **DETERMINAZIONE VALORI VENALI AREE FABBRICABILI**

• Con decorrenza 01/01/2006, i valori minimi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo quanto previsto dalla relazione predisposta dal Servizio Tecnico comunale, allegata alla presente a formarne parte integrale e sostanziale, e precisamente:

- per le zone residenziali B1 € 100,00 al mq di superficie di terreno;
- per le zone residenziali C/2 € 100,00 al mq. di superficie di terreno;
- per le zone residenziali C/3 € 70,00 al mq. di superficie di terreno.
- I valori di cui al punto 1) potranno essere variati in difetto per una percentuale massima del 20% solo nel caso sia dimostrato che il lotto di terreno abbia dei vincoli tali da deprezzarne il valore attribuito (esempio: dimensioni del lotto tali da non permettere una corretta edificazione, esposizione e/o posizione poco favorevole ecc..).

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI**

Fabbricati: Rendita catastale definitiva o presunta, (rivalutata del 5%) moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A10;
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1;

#### **DETERMINAZIONE DELL'I.C.I. DOVUTA**

L'aliquota I.C.I. ordinaria, deliberata dal Comune per l'anno 2008, è pari al 6.25 per mille e l'aliquota per l' ABITAZIONE PRINCIPALE e' il 5.75 (per mille).

La detrazione per l'abitazione principale ammonta a €103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se si opta per il pagamento in due rate anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si precisa che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per

le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente

utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

L'ICI viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nell'anno 2008, si verserà l'ICI relativa a tale anno. L'ICI dovuta deve essere versata utilizzando l'apposito bollettino di colore rosso, conto corrente postale n.88614854 intestato al concessionario: Equitalia Esatri Spa – Rovetta – Bg - Ici, disponibile presso gli uffici comunali e postali. Dal 01.01.2007 è possibile versare l'importo relativo

tramite il modello F24 Il pagamento potrà essere effettuato presso:

- qualsiasi ufficio postale
- la Bergamo Esattorie spa
- qualsiasi sportello bancario della BANCA POPOLARE DI BERGAMO
- Credito Varesino.

Si paga in due rate, ma dal 2002 cambia il sistema di calcolo e di pagamento:  
PRIMA RATA

Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50%, dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi (vedere esempio n. 3).

Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Entro il 16 dicembre (OPPURE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO LAVORATIVO SE IL 16 /12 CADE IN SABATO O IN GIORNO FESTIVO) si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso (vedere esempio numero 5).

Il versamento della prima rata va fatto entro il 16 giugno (OPPURE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO LAVORATIVO SE IL 16/06 CADE IN SABATO O IN GIORNO FESTIVO).

SECONDA RATA

Deve essere versata dal 1° al 16 dicembre (OPPURE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO LAVORATIVO SE IL 16/12 CADE IN SABATO O IN GIORNO FESTIVO), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

L'I.C.I. può essere versata in unica soluzione nel mese di giugno: entro il termine previsto per l'acconto si può versare l'imposta dovuta per l'intero anno sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso e non quelle per l'anno precedente. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. , se nell'anno precedente si è verificato una delle seguenti circostanze:

- GLI IMMOBILI SONO STATI TRASFERITI O SU DI ESSI E' STATO COSTITUITO O ESTINTO UN DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITUSI, SUPERFICIE OVVERO SONO STATI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
- GLI IMMOBILI HANNO PERSO (oppure hanno acquistato) IL DIRITTO ALL'ESENZIONE O ALL'ESCLUSIONE DALL'ICI
- GLI IMMOBILI HANNO CAMBIATO CARATTERISTICHE (ES. terreno agricolo

divenuto area edificabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazione strutturale, unità immobiliari che hanno smesso di

essere adibite ad abitazioni principali o viceversa, costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità)

- IL VALORE DELL'AREA FABBRICABILE E' CAMBIATO

- ...

L'importo da pagare deve essere arrotondato all'euro, per difetto se inferiore ai 49 centesimi e per eccesso se superiore. Non si fa luogo al versamento se l'importo complessivamente dovuto SE non è superiore a € 12,00.

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune, deve essere eseguito un unico versamento.

Per gli immobili ubicati in Comuni diversi devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i Comuni interessati.

Nel caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota.

Si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da un contitolare, anche per conto degli altri, anziché separatamente (art.9, comma 2 Regolamento I.C.I.).

**A CHI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.**

La dichiarazione ICI va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni.

**QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI**

La dichiarazione deve essere presentata nell'anno solare successivo a quello in cui il pagamento e' stato effettuato.

**UFFICIO COMPETENTE**

Tutte le informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'imposta possono essere richieste al Responsabile del procedimento I.C.I. Dott.ssa Ferrari Maria Antonietta, presso l'Ufficio Tributi telefonicamente o durante gli orari d'uffici.